

REGOLAMENTO COMUNALE DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TURISMO DEL COMUNE DI BRENDOLA

INDICE

Articolo 1 - Istituzione

Articolo 2 - Oggetto del Regolamento

Articolo 3 - Funzioni della Consulta

Articolo 4 - Composizione della Consulta

Articolo 5 - Costituzione, nomina e durata della Consulta

Articolo 6 - Sede

Articolo 7 - Funzionamento

Articolo 8 - Dimissioni, sostituzione e decadenza

Articolo 9 - Modifiche al presente regolamento

Articolo 10 - Disposizioni finali

ART. 1

ISTITUZIONE

E' istituita presso il Comune di Brendola la CONSULTA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TURISMO, organismo che, in maniera permanente, intende occuparsi di comunicazione, collaborazione e raccordo tra le necessità ed i bisogni delle attività economiche presenti sul territorio comunale di Brendola.

ART. 2

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le modalità di costituzione, il funzionamento nonché i compiti della CONSULTA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TURISMO.

ART. 3

FUNZIONI DELLA CONSULTA

La Consulta esercita le seguenti funzioni:

- a) promuove progetti, iniziative, eventi, incontri, attinenti il settore delle attività produttive e del turismo;
- b) favorisce il raccordo tra i diversi settori delle attività produttive brendolane e fra queste e l'amministrazione locale;
- c) è strumento di elaborazione, sviluppo e informazione delle politiche legate ai diversi settori produttivi;
- d) apporta il proprio aiuto a supporto all'Amministrazione comunale di Brendola, al fine di sostenere lo sviluppo delle attività produttive sul territorio e la promozione dello stesso;
- e) studio analisi anche statistica e andamento economia;
- f) proposizione accordi pubblico - privato.

ART. 4

COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA

La Consulta è composta da:

- a) il sindaco o tre suoi delegati.
- b) al massimo n. 2 rappresentanti del settore del terziario;
- c) al massimo n. 8 rappresentanti del settore industria, artigianato e agricoltura;
- d) al massimo n. 4 rappresentanti delle professioni;
- e) almeno n. 3 rappresentanti delle associazioni, con sede operativa a Brendola, che abbiano come oggetto sociale nel proprio statuto scopi coerenti anche con la promozione dell'immagine turistica e del territorio brendolani;
- f) almeno n. 1 rappresentante delle attività ricettive;
- g) almeno n. 4 rappresentanti dei comitati sagre di Brendola.

Il presidente della consulta viene scelto dai membri della consulta tra i rappresentanti di cui ai punti b), c), d), e), f) e g) e nominato secondo le modalità previste dall'art. 7.

Tutti i rappresentanti delle categorie formano il comitato direttivo della consulta. Possono essere invitati alle sedute, senza diritto di voto, i componenti della I Commissione Consiliare.

ART. 5

COSTITUZIONE, NOMINA E DURATA DELLA CONSULTA

Per la costituzione della Consulta, alle categorie di cui all'art. 4 viene richiesta la designazione dei propri rappresentanti in seno all'organo.

Le designazioni dovranno pervenire al Comune di Brendola (segreteria) entro il termine definito in apposita comunicazione da parte della segreteria del comune di Brendola.

Tra i rappresentanti dei vari settori produttivi, non possono essere designati operatori economici in carica come amministratori del Comune di Brendola.

I componenti della Consulta, come sopra designati, restano in carica fino a nuova nomina.

Per la nomina a componente della Consulta è richiesto il godimento dei diritti civili e politici. La relativa perdita ne comporta la decadenza dal ruolo.

La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito, senza che ciò comporti richiesta alcuna al Comune di Brendola di somme a qualsiasi titolo neanche di rimborso spese eventualmente sostenute per la partecipazione alla medesima.

ART. 6

SEDE

La Consulta, ha sede nel Palazzo del municipio e si riunisce nella sala Consiliare o in altri locali a disposizione del Comune di Brendola.

L'attività di segreteria è svolta da uno dei componenti della consulta, scelto tra i rappresentanti di cui ai punti b), c), d), e), f) e g) dell'art. 4, diverso dal presidente e nominato secondo le modalità previste dall'art. 7.

Di ogni seduta dell'organo il segretario redige apposito verbale, che viene poi sottoscritto da quest'ultimo insieme al presidente.

ART. 7

FUNZIONAMENTO

La Consulta è convocata, almeno due volte l'anno, con mezzi idonei. La convocazione avviene comunque ogni qualvolta il Presidente, o almeno 1/3 dei componenti, ne facciano richiesta scritta e motivata da indirizzare, rispettivamente, al segretario della Consulta o al Presidente.

Il Presidente predispose l'ordine del giorno comunicandolo, unitamente all'indicazione della data, dell'orario e del luogo della riunione, almeno 7 giorni naturali e consecutivi prima dell'incontro a tutti i componenti della Consulta.

Il quorum costitutivo per ciascuna seduta è raggiunto con la maggioranza semplice dei costituenti la consulta (comitato direttivo più i referenti del comune).

La Consulta adotta le sue decisioni con la maggioranza semplice dei votanti presenti nella seduta regolarmente costituita.

In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

Le sedute della Consulta non sono pubbliche, ma ad esse possono essere espressamente invitati soggetti esterni in qualità di relatori che, senza diritto di voto, siano in grado di fornire contributi qualificati e supporto sullo specifico argomento iscritto all'ordine del giorno.

Il Presidente cura le iniziative di collaborazione con analoghi organismi di rappresentanza, in particolare dei Comuni limitrofi, anche attraverso la previsione di sedute congiunte.

Tutte le iniziative ed i progetti potranno essere condivisi con i vari soggetti interessati ai medesimi attraverso un'area di lavoro digitale.

ART.8

DIMISSIONI, SOSTITUZIONE E DECADENZA

Le dimissioni sono indirizzate al Presidente ed hanno efficacia dalla acquisizione al protocollo del Comune. I componenti dimissionari o decaduti sono sostituiti con le stesse modalità di nomina di cui all'art. 5 all'interno della categoria rappresentata.

La Consulta e tutti i suoi membri decadono comunque dopo due mandati dell'amministrazione comunale. In ogni caso, i componenti decadono qualora perdano il requisito di appartenenza alla categoria economica rappresentata.

ART. 9

MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

Il Regolamento della Consulta può essere modificato, in tutto o in parte, dal Consiglio Comunale con propria deliberazione. La Consulta può proporre al Consiglio Comunale, con propria deliberazione approvata a maggioranza di 2/3 dei votanti presenti nella seduta regolarmente costituita, la modifica del presente Regolamento.

ART. 10

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della delibera di approvazione. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia ed allo Statuto comunale.